,,

STUDIO

LA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE DEI BENI IN TRUST

Oggetto del presente parere è la rappresentazione contabile, da parte del trustee, degli accadimenti relativi alla gestione del patrimonio segregato in trust, attività propedeutica:

- alla corretta rendicontazione nei confronti dei soggetti interessati all'amministrazione del patrimonio in trust (beneficiari, disponente, guardiano);
- alla determinazione dai dati di sintesi sul patrimonio complessivamente affidato, destinati a confluire nella documentazione di bilancio della trust company.

A tal fine, verrà quindi effettuata una disamina degli adempimenti connessi alla istituzione dell'impianto contabile nonché alle modalità di redazione delle principali scritture contabili necessarie alla rilevazione degli accadimenti gestionali.

SOMMARIO

1.	Premessa	3
2.	Le scritture contabili del trust	4
3.	Libro degli Eventi	21
4.	La chiusura del Trust	24

,,

1. PREMESSA

L'analisi degli adempimenti contabili svolta nel presente lavoro considera come fattispecie di riferimento quella delle cosiddette "trust companies", cioè di quelle società che assumono in via professionale la veste di trustee e che pertanto risultano obbligate alla tenuta della propria contabilità e, qualora costituite in forma di società di capitali, anche alla redazione e al deposito del bilancio.

L'impianto contabile ordinariamente adottato dalle trust companies, suggerisce l'adozione del metodo della partita doppia anche nella gestione contabile dei singoli trust.

Tuttavia, detto metodo non risulta affatto obbligatorio, in particolare quando si tratti di gestire strutture elementari di patrimoni in trust (ad esempio: gestione di singoli immobili o attività finanziarie). In tali casi sarà cura del trustee individuare eventualmente un metodo di contabilizzazione elementare, sintetico e coordinato, che consenta la raccolta e la rappresentazione dei dati necessari per adempiere correttamente agli obblighi di rendicontazione e di carattere tributario (ad esempio potrà essere utilizzato un semplice foglio excel adattato al caso di specie, con libertà di forma e contenuto adeguato agli obblighi di rendiconto imposti al trustee).

Analoga riflessione, inoltre, deve essere fatta anche con riferimento alle fattispecie in cui la figura del trustee è ricoperta da una persona fisica (ad esempio un dottore commercialista e/o esperto contabile, un notaio, un avvocato, ...) in quanto, anche in tal caso, risulterà assolutamente raccomandabile che lo stesso (che, in proprio, potrebbe non essere tenuto ad obblighi contabili ed in particolar modo di redazione e deposito del bilancio) provveda alla predisposizione, unitamente al Libro degli eventi, di una contabilità che, seppur semplificata, consenta di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte (in particolare all'obbligo di rendiconto).

Come premesso, il presente contributo si occuperà principalmente di offrire opportune soluzioni operative alla corretta rappresentazione contabile dei fatti inerenti la gestione dei beni conferiti in trust. In successivi contributi saranno affrontati i seguenti argomenti:

- l'obbligo di rendiconto del trustee, con particolare riferimento all'esame:
 - delle tipologie di documenti che il trustee potrà utilizzare per rendicontare ai destinatari, individuati nell'atto istitutivo del trust (beneficiari, disponenti, guardiano), le risultanze dell'attività svolta;
 - o dei criteri da adottare per la valutazione e valorizzazione delle singole voci nella contabilità del trust;
- bilancio della trust company, con particolare riferimento alle modalità di rappresentazione dei dati di sintesi del patrimonio complessivamente affidato.

Si ritiene comunque utile evidenziare fin d'ora che, con riferimento alla scelta di rappresentare o meno dei fatti di gestione inerenti i singoli trust nel bilancio (proprio) della società trustee, la commissione ha aderito, dando preferenza alla rappresentazione del fenomeno "trust" dal punto di vista economico-sostanziale piuttosto che a quello giuridico-formale, alla tesi assolutamente prevalente che esclude l'iscrizione dei beni segregati in trust nel sistema principale del bilancio (attività e passività) della trust company.

2. SCRITTURE CONTABILI DELTRUST

2.1. Linee generali

Il complesso dei beni conferiti in ogni singolo trust assume il ruolo di autonomo centro di imputazione economico e, pertanto, deve essere dotato di un impianto contabile analogamente autonomo, scisso da quello proprio del trustee.

Come premesso, la contabilità generale propria del trustee (si pensi all'ufficio di trustee svolto da trust company anche per distinti trust) non sarà influenzata da alcuna scrittura di raccordo con le contabilità dei singoli trust. Di seguito si suggeriscono le modalità operative da adottare per la gestione contabile dei singoli trust.

L'impianto contabile comporterà la tenuta, per ciascun trust, dei seguenti libri e/o registri:

- <u>libro giornale</u>: sul quale rilevare in partita doppia e secondo le regole di una ordinata contabilità i fatti gestionali con il criterio della competenza economica¹ in modo tale da poter determinare uno stato patrimoniale ed un conto economico del trust;
- <u>scritture sistematiche (conti)</u>: con un piano dei conti strutturato attraverso appositi sottoconti intestati ai beneficiari del reddito e del capitale, in modo da poter rispondere alle esigenze informative/organizzative/gestionali che via via si renderanno necessarie;
- <u>libro "inventari":</u> dove, partendo dalla registrazione iniziale delle attività attribuite al trust, ogni anno viene data evidenza della situazione patrimoniale e dei risultati della gestione² (rendiconto del trustee);
- laddove oggetto del trust sia la gestione di un'azienda³ dovranno essere tenute anche tutte le scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'azienda (libri Iva, registro magazzino, registro beni ammortizzabili nonché i relativi libri sociali);
- libro degli eventi⁴.

2.2. Struttura del piano dei conti

Nei trust maggiormente strutturati la corretta rappresentazione contabile degli accadimenti gestionali, passerà necessariamente per

¹ Criterio che, analogamente a quanto previsto per la normale contabilità d'impresa, si ritiene maggiormente rappresentativo della correlazione tra costi e ricavi. In tal senso anche la normativa di San Marino, che richiede la registrazione dei differenziali netti maturati ancorché non realizzati, nonché alcune recenti sentenze del tribunale inglese (Special Commissioners A. Shipwright, J. F. Avery-Jones del 27 febbraio 2007, *Trustees of the Peter Clay Discretionary Trust v Revenue and Customs Commissioners* commentata da A. Quagli in *Trust e Attività Fiduciarie*, 2008, pp.5 e ss.). L'alternativo criterio "di cassa", potrebbe risultare di opportuno utilizzo nei trust di minori dimensioni e poco dinamici (a maggior ragione se gestiti da trustee non professionali).

² Si è preferito individuare, in analogia con la terminologia utilizzata dal codice civile, detto libro come libro inventari pur avendo presente che sullo stesso sarà riportata la dotazione iniziale e i successivi rendiconti del trustee. Si può fare a meno del libro inventari se tutte le risultanze dei rendiconti sono recepite nel libro degli eventi, a meno che lo stesso non risulti obbligatorio per la natura dell'attività svolta (ad esempio per esercizio di attività d'impresa da parte del trust).

³ Sul piano operativo occorre osservare che risulta poco probabile l'ipotesi di trust, con una azienda di rilevanti dimensioni, gestita direttamente. L'ipotesi che normalmente si verifica è quella della gestione "indiretta" dell'azienda (impresa gestita in società e partecipazioni sociali detenute in trust).

⁴ Sul punto si rinvia al successivo paragrafo 3.

l'individuazione di un piano dei conti che consenta di allocare correttamente i costi sostenuti ed i ricavi conseguiti, in funzione delle due categorie di beneficiari che tipicamente caratterizzano ogni trust e, più precisamente:

- beneficiari del reddito, cioè i beneficiari della redditività normalmente ritraibile dai beni in trust e tipicamente rappresentata da interessi, dividendi, affitti e redditi derivanti dall'esercizio di un'impresa commerciale (esclusi quelli derivanti da vendite occasionali di beni strumentali d'impresa, che rientrano nel capitale)⁵;
- beneficiari del capitale⁶, cioè i beneficiari dell'entità rappresentata dalla dotazione patrimoniale iniziale, così come modificata per effetto degli incrementi/decrementi manifestatasi nel corso della gestione affidata al trustee, per oneri e/o proventi originati da operazioni compiute sugli elementi che compongono lo stesso patrimonio.

Quanto ai costi, si osservi che anche recentemente è stato affermato il principio in base al quale "per default" i costi sostenuti dal trust sono da considerarsi di pertinenza del capitale, tranne quelli per i quali ne viene verificato il sostenimento esclusivamente nell'interesse dei beneficiari del reddito⁷.

pag. 6

_

⁵ In conformità alla prassi contabile anglosassone, cui si potrà fare riferimento anche in seguito vista l'ampiezza dei casi trattati ed il materiale disponibile (Cfr. G. Albertinazzi, *Il bilancio dei Trusts in Italia*, Milano, 2009, p.118).

⁶ Il concetto di "beneficiari finali" non trova esatta corrispondenza con quello di "beneficiari del capitale", in quanto al termine del trust possono essere oggetto di attribuzione ai beneficiari anche quote di redditi in precedenza accantonati. Laddove l'atto istitutivo di trust renda necessario stabilire distinte categorie di beneficiari, l'individuazione dei beneficiari sulla base dell'oggetto che dovrà essere loro attribuito (reddito o capitale) appare consigliabile sul piano operativo in quanto consente di individuare con maggiore chiarezza le attribuzioni destinate agli stessi.

L'individuazione dei beneficiari sulla base dell'oggetto delle attribuzioni è riferito alle dotazioni effettuate dal disponente e non è da considerare in termini assoluti sulla base della natura delle entità assegnate ai beneficiari. In altri termini deve intendersi come "capitale" l'insieme dei beni trasferiti in trust dal disponente anche nell'ipotesi di successiva liquidazione degli stessi. Come pure rimane "reddito" anche il successivo investimento in immobilizzazioni dei redditi accantonati (si pensi al trustee che decida, in conformità all'atto istitutivo e alla legge regolatrice, di investire in immobili la liquidità accumulata dall'accantonamento dei redditi dei beni in trust, con successivo trasferimento ai beneficiari di detti immobili: si tratta comunque di assegnazione di redditi ai relativi beneficiari).

⁷ Cfr. Inghilterra e Galles, Supreme Court of Judicature, Court of Appeal, Arden, Lloyd, Chadwick, L.J.J., 19 dicembre 2008 [Commissioners for H M Revenue & Customs v Trustees of the Peter Clay

In quest'ottica risulta poi molto importante esaminare le specifiche disposizioni contenute nell'atto istitutivo, la cui chiara redazione può semplificare in modo significativo l'aspetto gestionale ed escludere responsabilità del trustee nell'assunzione di decisioni che potrebbero essere oggetto di contestazioni.

In altri termini, è raccomandato che l'atto istitutivo, in conformità alla legge regolatrice, contenga le disposizioni necessarie ad individuare con chiarezza i conti del reddito rispetto a quelli del capitale.

In alternativa (o ad integrazione, laddove i criteri indicati nell'atto istitutivo non risultassero sufficienti nelle fattispecie concrete), risulterà opportuno che il trustee inserisca nel rendiconto, che verrà poi trascritto sul Libro degli Eventi, una nota esplicativa dei criteri seguiti nella imputazione di costi e ricavi al reddito o al capitale.

Si propone di seguito uno schema semplificato, indicativo e non vincolante, di piano dei conti, da utilizzare per la contabilità del trust.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

1. ATTIVITA' IMMOBILIZZATE IN TRUST8:

- 1.1. IMMATERIALI:
 - 1.1.1. in c/beneficiari del CAPITALE
 - 1.1.2. in c/beneficiari del REDDITO
- 1.2. MATERIALI:
 - 1.2.1. in c/beneficiari del CAPITALE
 - 1.2.2. in c/beneficiari del REDDITO
- 1.3. FINANZIARIE:
 - 1.3.1. in c/beneficiari del CAPITALE
 - 1.3.2. in c/beneficiari del REDDITO

2. ATTIVO CIRCOLANTE:

Discretionary Trust], in *Trust e Attività Fiduciarie*, 2009, pp.659 e ss.; commentata da A. Quagli, Ancora sulla suddivisione dei costi del trut tra beneficiari del reddito e beneficiari del capitale, in *Trust e Attività Fiduciarie*, 2009, pp.585 e ss.

⁸ Cfr. precedente nota 5.

deve essere effettuata l'individuazione dei soggetti verso i quali possono essere aperti rapporti tipici di credito da parte del trust, con eventuale separata evidenziazione, per quanto concerne i rapporti nei confronti dei beneficiari, della parte spettante ai beneficiari del reddito e a quelli del capitale. Ad esempio:

2.1. *CREDITI*:

- 2.1.1. verso DISPONENTI (ad es. per versamenti da effettuare...)
- 2.1.2. verso ERARIO
- 2.2.2. verso CLIENTI (ad es. per incasso affitti,....)
- 2.2.3. verso BENEFICIARI:
- 2.2.4. verso beneficiari del CAPITALE
- 2.2.5. verso beneficiari del REDDITO

3. DISPONIBILITA' LIQUIDE

- 3.1. *BANCA C/C*
- **3.2.** *CASSA*
- **3.3.** *POSTA C/C*

4. RATEI E RISCONTI ATTIVI

PASSIVO

5. PATRIMONIO NETTO DEL TRUST:

- 5.1. DOTAZIONI INIZIALI (accoglie la dotazione iniziale risultante dall'atto istitutivo del trust)
- 5.2. DOTAZIONI SUCCESSIVE (accoglie le dotazioni successive all'atto istitutivo del trust effettuate dal disponente e/o da terzi, anche a titolo di reintegro di disponibilità liquide necessarie per la copertura di passività generatesi nella gestione del trust)
- 5.3. RISERVE ACCANTONAMENTO UTILI PER SPESE FUTURE (accoglie gli accantonamenti all'uopo stabiliti dall'atto istitutivo del trust)
- 5.4. RISERVE C/BENEFICIARI DEL REDDITO (accoglie i risultati positivi delle gestioni precedenti destinati ai beneficiari del reddito)

- 5.5. RISERVE C/BENEFICIARI DEL CAPITALE (accoglie i risultati positivi delle gestioni precedenti destinati ai beneficiari del capitale)
- 5.6. RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL REDDITO (accoglie il risultato positivo della gestione destinato ai beneficiari del reddito)
- 5.7. RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL CAPITALE (accoglie il risultato positivo della gestione destinato ai beneficiari del capitale).

6.FONDI PER RISCHI ED ONERI:

secondo quanto previsto nell'atto istitutivo (ad es. laddove venga stanziato uno specifico accantonamento periodico ad un fondo per spese di manutenzione sugli immobili, ...) ovvero secondo il prudente apprezzamento del trustee⁹.

7. DEBITI:

deve essere effettuata l'individuazione dei soggetti verso i quali possono essere aperti rapporti tipici di debito da parte del trust, con eventuale separata evidenziazione, per quanto concerne i rapporti nei confronti dei beneficiari, della parte dovuta ai beneficiari del reddito e a quelli del capitale. Ad esempio:

- 7.1. verso DISPONENTI (ad es. per restituzioni da effettuare...)
- 7.2. verso TRUSTEE (per compenso periodico o anticipazioni fatte a vario titolo)
- 7.3. verso ERARIO (per imposte dovute in caso di trust opaco)
- 7.4. verso FORNITORI (ad es. per lavori eseguiti o prestazioni ricevute in relazione alla gestione ordinaria,....)
- 7.5. verso BENEFICIARI:
 - 7.5.1.verso beneficiari del CAPITALE
 - 7.5.2.verso beneficiari del REDDITO

⁹ Sarebbe quantomeno opportuno che l'atto istitutivo prevedesse tra i poteri del trustee anche la facoltà di decidere autonomamente accantonamenti prudenziali.

pag. 9

7.6 verso GUARDIANO (per compenso periodico o anticipazioni fatte a vario titolo).

8. RATEI E RISCONTI PASSIVI

CONTO ECONOMICO

- 9. AREA DI SPETTANZA DEI BENEFICIARI DEL CAPITALE 9.1. RICAVI
 - 9.1.1. tipici (es. plusvalenze immobiliari e finanziarie, ...)
 - 9.1.2. altri ricavi
 - 9.2. *COSTI* tipici (come già anticipato, in linea di massima tutti i costi, con esclusione di quelli sostenuti nell'esclusivo interesse dei beneficiari del reddito¹⁰):
 - 9.2.1. manutenzione straordinaria immobili
 - 9.2.2. manutenzione ordinaria immobili (laddove i fitti attivi siano di spettanza dei beneficiari del capitale)
 - 9.2.3. compenso trustee
 - 9.2.4. cancelleria
 - 9.2.5. spese postali e bollati
 - 9.2.6. compensi professionali
 - 9.2.7. interessi passivi
 - 9.2.8. compenso Guardiano
 - 9.2.9. altri costi

9.3. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI/ONERI

9.4. IMPOSTE

¹⁰ In altri termini una volta imputati i costi all'area dei beneficiari del reddito, i costi di pertinenza dell'area dei beneficiari del capitale rappresentano una categoria residuale.

9.5. RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL CAPITALE

10. AREA DI SPETTANZA DEI BENEFICIARI DEL REDDITO

- 10.1. *RICAVI*
 - 10.1.1. tipici (es. interessi, dividendi, affitti, ...) 10.1.2. altri ricavi
- 10.2. *COSTI* tipici (sostenuti nell'esclusivo interesse dei beneficiari del reddito):
 - 10.2.1. manutenzione ordinaria immobili (laddove i fitti attivi siano di spettanza dei beneficiari del reddito)
 - 10.2.2. compenso trustee
 - 10.2.3. cancelleria
 - 10.2.4. spese postali e bollati
 - 10.2.5. compensi professionali
 - 10.2.6. interessi passivi
 - 10.2.7. compenso Guardiano
 - 10.2.8. altri costi

10.3. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI/ONERI

10.4. IMPOSTE

10.5. RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL REDDITO

- 2.3. Scritture contabili Alcune esemplificazioni
- 2.3.1. Istituzione del trust
- 2.3.1.a) con contestuale attribuzione del patrimonio al Trustee


ATTIVITA'INTRUST	a	5.1 DOTAZIONE INIZIALE ¹¹
		
	e deg	li investimenti per c/beneficiari del
capitale ovvero del reddito		
1.1.1 ATTIVITA'IMMOBILIARI 1.2.1 ATTIVITA'MATERIALI		
1.2.1 ATTIVITA MATEKIALI 1.3.1 ATTIVITA'FINANZIARIE		
3.2 BANCA C/C ¹²		
DE PRIVATGE		

2.3.1.b) Impegno del disponente alla dotazione patrimoniale

L'ipotesi prospettata si riferisce alla fattispecie in cui il disponente assume formalmente l'impegno di effettuare successive dotazioni.

2.1.1 CREDITO V/DISPONENTE per obbligo assunto dal disponente di effettuare la dotazione di beni ovvero di fornire la provvista finanziaria necessaria ad effettuare gli investimenti

3.1 BANCA C/C a **2.1.1** CREDITO V/DISP. per assolvimento dell'obbligazione da parte del disponente



per utilizzo disponibilità liquide secondo le disposizioni del disponente con eventuale evidenziazione degli investimenti per c/beneficiari del capitale ovvero del reddito

¹¹ Se il beneficiario risulta già individuato all'atto della dotazione iniziale andrà subito rilevato il debito verso il beneficiario.

¹² Nella prassi bancaria italiana si assiste all'apertura del c/c intestato direttamente la trust oppure intestato al Trustee del Trust ...

La dotazione patrimoniale originaria deve essere considerata quale posta di netto, destinata ad incrementarsi o decrementarsi per effetto degli accadimenti gestionali.

Va da se che, laddove fosse attribuita al trust la provvista finanziaria per effettuare i successivi investimenti, non si pongono particolari problematiche in merito al valore di tale dotazione patrimoniale (avere) e quindi dei beni (dare) che risulteranno iscritti al costo effettivamente sostenuto dal trustee per la loro acquisizione.

Laddove, viceversa, vi fosse una diretta dotazione di beni, si suggerisce la valorizzazione degli stessi al valore risultante dall'atto di dotazione ovvero al costo riconosciuto ai fini fiscali in capo al disponente¹³.

Altro valido criterio alternativo potrebbe essere rappresentato dal valore corrente, con però tutte le complicazioni derivanti da valutazioni di beni per i quali non esiste un mercato di riferimento.

2.3.2. Gestione del trust

2.3.2.a) sostenimento dei costi

Si rileveranno i costi in contro partita ad una diminuzione delle disponibilità liquide, ad esempio:

9.2.2 SPESEMANUTENZ. IMMOBILI ¹⁴	a	7.4 DEB. V/FORNITORI
7.4 DEB. V/FORNITORI	a	3.1 BANCA C/C

2.3.2.b) Ottenimento di proventi

Si rileveranno i profitti in contropartita ad un incremento delle disponibilità liquide, ad esempio:

 $^{^{\}rm 13}$ Come già anticipato il tema delle valutazioni sarà approfondito in un successivo contributo.

¹⁴ Risulta preferibile l'impostazione contabile che prevede l'attribuzione diretta al trust dei relativi costi e ricavi. L'impostazione alternativa, con attribuzione alla trust company e successivo riaddebito al trust, può essere comunque seguita preferendo però lo storno diretto del riaddebito del costo sostenuto o del provento incassato dalla trust company.

2.2.2 CREDITI V/CLIENTI	a	10.1.1 FITTI ATTIVI ¹⁵			
3.1 BANCA C/C	a	2.2.2 CREDITI V/CLIENTI			
2.3.3. Compenso alla trust company					
923 COMPENSO TRUSTEE	a	7.2 DEB. V/TRUSTEE			
7.2 DEB. V/TRUSTEE	a	3.1 BANCA C/C			
Ovvero, in caso di accordo di reintegro da parte del disponente:					
9.2.3 COMPENSO TRUSTEE	a	7.2 DEB. V/TRUSTEE			
2.1.1 CREDITI	-	5.2 DOTAZIONI			

7.2 DEB. V/TRUSTEE a 3.1 BANCA C/C

Infine, nel caso in cui il disponente si accolli direttamente il costo di

gestione non ci sarà alcuna rilevazione nella contabilità del trust.

SUCCESSIVE

2.1.1 CREDITI V/DISPONENTE

2.4. Modifiche di destinazione

V/DISPONENTE

3.1 BANCAC/C

Non infrequente risulta la situazione in cui si renda necessario, per far fronte agli adempimenti nascenti dall'atto istitutivo o dalla sua legge regolatrice, di modificare la destinazione di determinati beni in trust da una categoria di beneficiari (non ancora vested) ad un'altra. Si pensi, ad esempio, al caso in cui per far fronte all'obbligo di mantenimento

¹⁵ Si rinvia la contenuto della nota 14.

ovvero di corresponsione di una rendita periodica ai beneficiari del reddito, si renda necessario procedere all'alienazione di beni di spettanza dei beneficiari del capitale. Ovvero, al caso contrario in cui sia necessario prelevare, dalle disponibilità liquide formatesi con l'incasso di affitti attivi spettanti ai beneficiari del reddito, la provvista necessaria all'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili. Il tutto in conformità a quanto previsto dall'atto istitutivo e/o dalla legge regolatrice.

In tal caso il trustee provvederà alle conseguenti rilevazioni contabili. Oueste potranno consistere:

- a) nella destinazione di risultati di gestioni precedenti a diversa categoria di beneficiari (ad es. debiti vero beneficiari c/capitale che vengono riclassificati nei debiti verso beneficiari c/reddito);
- b) nella modificazione della destinazione del risultato di periodo a diversa categoria di beneficiari (ad. es. risultato dell'esercizio c/beneficiari del capitale che viene riclassificato in risultato dell'esercizio c/beneficiari del reddito);
- c) nella rilevazione dell'alienazione di un bene in trust di pertinenza di una determinata di categoria di beneficiari e destinazione della liquidità conseguente ai beneficiari di altra categoria.

2.5. Destinazione del risultato

La rilevazione dei fatti amministrativi nella contabilità del trust si conclude periodicamente con la chiusura dei conti economici. Conseguentemente si procede alla determinazione del risultato positivo o negativo della gestione del singolo trust, come differenziale costiricavi e con specifica evidenziazione della quota di spettanza dei beneficiari del reddito e di quella di spettanza dei beneficiari del capitale.

CONTO ECONOMICO TRUST C'BENEF. REDDITO

DIVERSI

10.2.5 COMPENSI PROFESSIONALI 10.2.2 COMPENSO

- a TRUSTEE
- a **10.2.1** SPESE MANUT.
- a **10.2.6** INTERESSI

		PASSIVI
	a	10.4 IMPOSTE
	a	
	a	
Per chiusura conti di costo		
OIVERSI	a	CONTO ECONOMICO TRUST C/BENEF. REDDITO
10.1.1 FITTI ATTIVI	a	
10.1.2 INTERESSI	a	
ATTIVI		
0.1.3 DIVIDENDI	a	
	a	
	a	
er chiusura conti di ricavo		
ONTO ECONOMICO	a	5.6 RISULTATO
RUST C/BENEF.		DELL'ESERCIZIO
EDDITO		C/BENEFICIARI DEL
EDDITO		
er rilevazione risultato pos	itivo d	REDDITO 'esercizio di competenza dei
Per rilevazione risultato pos peneficiari del reddito	itivo d	
Per rilevazione risultato pos eneficiari del reddito ovvero	itivo d	'esercizio di competenza dei
Per rilevazione risultato pos peneficiari del reddito povvero		'esercizio di competenza dei CONTO ECONOMICO
er rilevazione risultato pos eneficiari del reddito vvero .6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO		'esercizio di competenza dei
Per rilevazione risultato pos peneficiari del reddito ovvero 6.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL		CONTO ECONOMICO TRUST C/BENEF.
Per rilevazione risultato pos peneficiari del reddito DVVETO 5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL REDDITO Per rilevazione risultato neg	A	CONTO ECONOMICO TRUST C/BENEF.
beneficiari del reddito OVVETO 5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL REDDITO Per rilevazione risultato neg beneficiari del reddito CONTOECONOMICO	A	CONTO ECONOMICO TRUST C/BENEF. REDDITO
Per rilevazione risultato pos beneficiari del reddito OVVETO 5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL REDDITO Per rilevazione risultato neg beneficiari del reddito	- A ativo d	CONTO ECONOMICO TRUST C/BENEF. REDDITO Pesercizio di competenza dei
Per rilevazione risultato pos peneficiari del reddito Dovvero 5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL REDDITO Per rilevazione risultato neg peneficiari del reddito CONTOECONOMICO	- A ativo d	CONTO ECONOMICO TRUST C/BENEF. REDDITO L'esercizio di competenza dei
Per rilevazione risultato pos peneficiari del reddito Dovvero 5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL REDDITO Per rilevazione risultato neg peneficiari del reddito CONTOECONOMICO	- A ativo d	CONTO ECONOMICO TRUST C/BENEF. REDDITO l'esercizio di competenza dei DIVERSI 9.2.1 SPESE MANUT STRAORDINARIA

PASSIVI **9.4** IMPOSTE

a ...

Per chiusura conti di costo, compresi quelli ordinari se non sostenuti nell'interesse dei beneficiari del reddito

DIVERSI a CONTO ECONOMICO
TRUST C/BENEF.
CAPITALE

9.1.1 PLUSVALENZE aIMMOBILIARI9.1.2 PLUSVALENZE aFINANZIARIE

Don abiyayan aanti di miaaya aanamaai ayall

Per chiusura conti di ricavo, compresi quelli ordinari se non destinati specificatamente a diversi beneficiari del reddito

CONTO ECONOMICO a **5.7** RISULTATO TRUST C/BENEF. DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL

CAPITALE

Per rilevazione risultato positivo d'esercizio di competenza dei beneficiari del capitale

ovvero

5.7 RISULTATO a CONTO ECONOMICO
DELL'ESERCIZIO TRUST C/BENEF.
C/BENEFICIARI DEL CAPITALE

CAPITALE

Per rilevazione risultato negativo d'esercizio di competenza dei beneficiari del capitale

Risulta di tutta evidenza che il differenziale positivo/negativo prodotto e determinato in base al criterio di competenza dovrà essere rettificato extra contabilmente, al fine di determinare il reddito imponibile del trust nel rispetto delle norme dettate dal TUIR per gli enti non commerciali (con le diverse modalità previste per ciascuna categoria di reddito imputabile al trust)¹⁶.

16 Ad esempio i redditi dei fabbricati sono tassati per competenza, mentre quelli di capitale generalmente per cassa.

Quindi, in base agli accordi con il disponente l'eventuale risultato positivo potrà essere destinato ad incremento dell'obbligazione nei confronti dei beneficiari con la seguente scrittura:

5.7 RISULTATO a 7.5.1 DEBITO

DELL'ESERCIZIO V/BENEFICIARI DEL

C/BENEFICIARI DEL CAPITALE

CAPITALE

Per destinazione risultato d'esercizio

ovvero

5.6 RISULTATO a 7.5.2 DEBITO

DELL'ESERCIZIO V/BENEFICIARI DEL

C/BENEFICIARI DEL REDDITO

REDDITO

Per destinazione risultato d'esercizio

Laddove invece l'atto istitutivo preveda l'accumulazione, in tutto o in parte, degli utili periodici all'interno del trust come "riserva" avremo:

5.7 RISULTATO a 5.5 RISERVE

DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL

C/BENEFICIARI DEL CAPITALE

CAPITALE

Per destinazione risultato d'esercizio

ovvero

5.6 RISULTATO A **5.4** RISERVE

DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL

C/BENEFICIARI DEL REDDITO

REDDITO

Per destinazione risultato d'esercizio

In caso di perdita avremo:

5.5 RISERVE A 5.7 RISULTATO
C/BENEFICIARI DEL DELL'ESERCIZIO

pag. 18

CAPITALE	_	C/BENEFICIARI DEL CAPITALE
Per destinazione risultato d	'eserciz	zio
ovvero		
5.4 RISERVE C/BENEFICIARI DEL REDDITO	_ A	5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL REDDITO
Per destinazione risultato d	'eserciz	zio
In caso di accordo di avere:	reinteg	gro da parte del disponente, si potrà inve
2.1.1 CREDITI V/DISPONENTE	a	5.7 RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL CAPITALE
3.1 BANCAC/C	a	2.1.1 CREDITI V/DISPONENTE
ovvero	_	
2.1.1 CREDITI V/DISPONENTE	a	5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL REDDITO
3.1 BANCACC	a	2.1.1 CREDITI V/DISPONENTE
	_	

3. LIBRO DEGLI EVENTI

Sul "Libro degli eventi", libro volontario generalmente previsto dall'atto istitutivo nella prassi italiana, il trustee avrà cura di annotare

tutti gli eventi significativi che abbiano interessato il trust stesso ed i beni in trust.

Se ne suggerisce una opportuna vidimazione iniziale volontaria, da parte di un notaio o da un pubblico ufficiale, prima della messa in uso.

Sarà quindi cura del trustee annotare su detto Libro:

- i. l'istituzione del trust;
- ii. prospetto (eventuale) riepilogativo delle posizioni beneficiari, aggiornato con la loro evoluzione;
- iii. le modificazioni soggettive del trustee, del guardiano, ...;
- iv. investimenti effettuati con il patrimonio del trust (es. acquisti immobiliari, stipula di mutui...);
- v. trascrizione del rendiconto annuale;
- vi. eventuali rendicontazioni periodiche di specifici investimenti;
- vii. destinazione del patrimonio ai beneficiari;
- viii. decisioni adottate in presenza di cotrustee;
- ix. estinzione del trust;

eventi tutti la cui descrizione consente, anche nell'interesse del trustee, di effettuare una ricostruzione sistematica degli eventi che hanno interessato il trust.

È di tutta evidenza che non sarà necessario annotare sul Libro i fatti inerenti l'ordinaria amministrazione, risultando gli stessi dalla contabilità comunque tenuta dal trustee.

Inoltre, sarà opportuno che le annotazioni vengano effettuate con sintetico rinvio alla documentazione comunque agli atti del trust, evitando quindi la trascrizione integrale degli stessi.

L'atto istitutivo potrebbe prevedere particolari modalità per la tenuta del libro, quali, ad esempio, la necessità di periodica presa visione da parte del guardiano. Si suggerisce comunque, anche in assenza della suddetta previsione, di valutare l'opportunità di far firmare dal Guardiano le annotazioni più rilevanti effettuate sul libro, onde attestarne la presa visione in qualità di garante.

,

Si fa presente, da ultimo, che il libro in esame costituisce parte integrante della documentazione del trust, documentazione che dovrebbe essere liberamente consultabile dai beneficiari, limitatamente a quanto di loro interesse. Va da sé che lo stesso potrà anche essere esibito "per estratto", nei limiti delle informazioni che il trustee è tenuto appunto a fornire ai beneficiari. Viceversa, nei confronti dell'autorità giudiziaria, non potrà essere posto alcun limite all'esibizione integrale.

3.1. Esempi di annotazioni

3.1.1. Costituzione	
(DATA EVENTO)	
Si dà atto che in data, a rogito Notaio (nominativo) in (luogo), rep. n, racc. n, registrato a in contraction of the contract	
al n è stato costituito il trust denominato " (nome trust)	
Si dà atto, inoltre, che in data è stato richiesto ed attribuito il segue codice fiscale:	nte
3.1.2. Eventi rilevanti	
(es. ricezione denaro, acquisto immobile, acquisto azioni/quote, cession crediti,)	one
(DATA EVENTO)	
Si dà atto che in data, a rogito Notaio (nominativo) in (luogo), rep. n, racc. n, registrato a in d	lata
al n è stato acquistato su indicazione del dispone ricevuta in data l'immobile sito in (segue descrizione immobile	nte)
OVVERO	
Si dà atto che in data, a rogito Notaio (nominativo) in (luogo), rep. n, racc. n, registrato a in constant and in constant acquistate su indicazione	lata
disponente le azioni/quote di partecipazioni nel capitale sociale della soci corrispondenti al% del capitale sociale.	

OVVERO			
la Banca inte	estato	tata accreditata sul conto n al trust la so necessaria, come da app	omma bonificata dal
far fronte alle spese di			•
3.1.3. Risultato di gestione			
		(DATA DI RIFERIME	ENTO)
	perio	periodico (ovvero annuale) odo già inviato a	
4. LA CHIUSURA D	EL '	rrust	
ai beneficiari (del capitale	o d	del trust si rileverà l'assegnaz el reddito non ancora attrib o destinata ad accogliere la d	uiti) in contropartita
Esempio:			
75.1 DEBITI V/BENFICIARI	a	ATTIVITA' IN TRUST	-
		1.1.1 ATTIVITA' IMMATERIALI	-
		1.2.1 ATTIVITA' MATERIALI	
	a	1.3.1.ATTIVITA'FINANZIARIE 3.1 BANCA C/C	
Per individuazione delle quo			-
DIVERSI	a	7.5.1 DEBITI V/BENEFICIARI	-
5.1 DOTAZIONI INIZIALI 5.2 DOTAZIONI SUCCESSIVE			

		,
55 RISERVE C/BENFICIARI	 	
DELCAPITALE		

Per attribuzione ai beneficiari del capitale delle quote spettanti